

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2360)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1962*

(V. Stampati nn. 2449, 2461, 2740, 2760, 2779, 4130)

d'iniziativa dei deputati **CRUCIANI (2449); GUIDI e ANDERLINI (2461); CAPPUGI, LA PIRA, VEDOVATO, CAIAZZA e BIANCHI Gerardo (2740); TOGNI Giulio Bruno, MONTINI, GITTI, PEDINI, ZUGNO, BELOTTI, RAMPA, COLLEONI, SCAGLIA, VICENTINI, BIANCHI Fortunato, TOROS, DE MARZI, PATRINI, BIASUTTI, SODANO, BARONI, MARENGHI, BORIN, LOMBARDI Ruggero, LOMBARDI Giovanni, COLOMBO Vittorino, MARTINA Michele, SABATINI, REPOSSI, LIMONI, ZANIBELLI, ARMANI, MONTE, DE LEONARDIS, CHIATANTE, DAL FALCO, LUCIFREDI, LUCCHESI, CANESTRARI, ROMANATO, BOLLA, BARTOLE, SCHIAVON, RIPAMONTI, BARBI, CIBOTTO, DI GIANNANTONIO, SODANO e BOLOGNA (2760); MAZZONI, TARGETTI, BARBIERI, PIERACCINI, CERRETI Giulio, CODIGNOLA, DAMI, PAOLICCHI, BECCASTRINI, RAFFAELLI, FERRI, MENCHINELLI, VESTRI e SERONI (2779); VEDOVATO (4130)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 dicembre 1962*

Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate
negli anni 1960 e 1961

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), 2, 5, 10 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279, in relazione alle calamità naturali di

cui alle lettere seguenti e nei limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati:

a) alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e affluenti durante il secondo semestre del 1960, nelle province di Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni;

b) alluvioni verificatesi nella provincia di Terni nel 1960 e terremoti verificatesi nel-

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le province di Terni, Perugia e Rieti nel 1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni;

c) terremoti verificatisi nel secondo semestre 1960 nella provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni;

d) alluvioni verificatesi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni;

e) alluvioni verificatesi negli anni 1960 e 1961 nei Comuni rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate, in carta libera, ai competenti uffici del Genio civile, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio sono attribuite la gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo.

I contributi, di cui all'articolo 1, possono essere concessi, previo accertamento tecnico contabile, anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno,

Art. 3.

Nei territori delle zone danneggiate di cui all'articolo 1, lettera a), sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Art. 4.

Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 50 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e per lire 800 milioni nell'esercizio 1964-65.

Per gli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63, da utilizzarsi nelle province di Brescia e Bergamo.

Art. 5.

All'onere previsto dalla presente legge si provvede con le entrate conseguenti alla unificazione dei tagli di carta bollata di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, per lire 150 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e per lire 800 milioni nell'esercizio 1964-65.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.